



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 1 DEL 10-01-2025

**OGGETTO:** ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DENOMINATO GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI S.C.A.R.L. APPROVAZIONE SCHEMA DELIBERAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Gennaio, con inizio alle ore 15:19, nella sala delle adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA	X	
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PILI FRANCESCA	X	
7	PILI ALBERTO		X	20	PISCHEDDA BARBARA	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA	X	
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA	X	
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE		X
13	CARIA SILVIA		X				

N. Presenti: 22 - N. Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente preliminarmente giustifica l'assenza della consigliera Caria Silvia.

Introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 61 del 17.12.2024, redatta dall'Ufficio AA.PP. ed avente ad oggetto "Adesione al Gruppo di azione locale denominato Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.A.R.L. - Approvazione schema deliberazione".

Il Vice Sindaco, Michele Stivaletta, illustra la proposta di deliberazione.

Intervengono per dibattito:

- Il consigliere Vella afferma l'importanza dell'adesione, del comune di Carbonia, al Gruppo di Azione Locale denominato Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari evidenziando, tra gli altri, la possibilità sia per l'ente sia per le aziende del territorio di partecipare ai bandi a valere sui fondi FEASR 23/27.

Non essendovi ulteriori interventi per dibattito viene data la parola alla Giunta.

Il Vice Sindaco ringrazia la Terza commissione e gli uffici per il lavoro svolto e ribadisce l'importanza dell'adesione, sia per la città, sia per le attività produttive presenti nel territorio.

Intervengono per dichiarazioni di voto:

- Il consigliere Caggiari chiede chiarimenti in merito alla composizione del consiglio di amministrazione; annuncia voto favorevole.
- Il consigliere Mereu annuncia voto favorevole del gruppo Sinistra Futura;
- Il consigliere Floris annuncia voto favorevole del gruppo Carbonia Avanti;
- Il consigliere Guadagnini dichiara di condividere la proposta di adesione e annuncia voto favorevole;
- Il consigliere Lai evidenzia l'importanza dell'adesione al Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari per le aziende del territorio e annuncia voto favorevole.

Non essendoci ulteriori interventi per dichiarazione di voto, il Presidente pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri assenti	3	Pili A., Caria S., Mele.
Consiglieri favorevoli	22	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere dell'organo di revisione;
- l'esito della votazione;

#### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 61 del 17.12.2024, redatta dall'Ufficio AA.PP. ed avente ad oggetto "Adesione al Gruppo di azione locale denominato Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari S.C.A.R.L. - Approvazione schema deliberazione".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri assenti	3	Pili A., Caria S., Mele.

Consiglieri favorevoli	22	
Consiglieri contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione.

\*\*\*\*\*

Proposta N. 61 del 17-12-2024, redatta dall'Ufficio AA.PP.

OGGETTO: ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE DENOMINATO GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI S.C.A.R.L. APPROVAZIONE SCHEMA DELIBERAZIONE

#### L' ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 33 e 34 del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevedono il sostegno, attraverso i diversi fondi SIE, dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) a livello di territori sub-regionali specifici, la cui attuazione è affidata a gruppi di azione locale attraverso la selezione e l'approvazione delle Strategie da loro proposte;

Visto il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (Adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022);

Dato atto che La strategia della Sardegna per lo Sviluppo Rurale è orientata alle seguenti priorità a sostegno dello sviluppo sostenibile del settore agricolo, agroindustriale e dei territori rurali definite, nel rispetto del quadro di riferimento nazionale e in coerenza con gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nell'ambito della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile della Sardegna quale quadro di riferimento e di coerenza per la programmazione e la pianificazione regionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030;

Visto il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna (approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/4 del 13 aprile 2023) che prevede gli interventi SRG05 - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale LEADER e l'Intervento SRG06 - Attuazione delle strategie di sviluppo locale LEADER, i cui beneficiari saranno i GAL operanti nel periodo di programmazione 2014-2022 e ammessi a finanziamento 2023-2027;

Visto che l'intervento SRG05 prevede che le aree di intervento siano le zone rurali C e D, secondo le condizioni di ammissibilità previste dall'intervento "(SGR06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" e che lo stesso Complemento Regionale per lo sviluppo rurale contiene l'elenco dei comuni ricompresi in area rurale e classificati come C e D;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo del territorio e delle comunità rurali n. 769/20025 del 12 settembre 2023 - Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia - Complemento regionale per lo Sviluppo

LEADER) e SRG06 (Attuazione delle strategie di sviluppo locale LEADER) – Approvazione del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle strategie locali di tipo partecipativo;

Visto l'Avviso pubblico congiunto per la selezione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ai sensi degli artt.31-34 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, approvato dall'Autorità di Gestione del CSR Sardegna 2023/2027 e dall'Autorità di Gestione del PR Sardegna FSE+ 2021/2027 del 11.10.2023 e pubblicato in data 12.10.2023;

Considerato che l'avviso prevedeva la possibilità di modifica dei territori dei Gal e l'inclusione dei nuovi Comuni e che la stessa sarebbe stata valutata in una seconda fase, successivamente alla conclusione della istruttoria di approvazione delle SSL;

Vista la presentazione della strategia di sviluppo locale da parte del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

Vista la determina n. 503 del 29/04/2024 del Direttore Generale dell'agricoltura e della riforma agropastorale e del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di approvazione delle strategie di sviluppo locale del Direttore Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Vista la determina n. 10904 del 29/04/2024 di approvazione delle strategie di sviluppo locale del Direttore Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Vista la determina n. 31164 del 08/05/2024 del Direttore Generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di approvazione degli importi ammessi a finanziamento e assegnati ai Gal per le Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo inerenti al PR Sardegna FSE+ 2021-2027;

Vista la determina 616 del 27/05/2024 di assegnazione delle risorse ai Gal relativamente all'intervento SRG06 del CSR Sardegna 2023-2027;

VISTA la nota n. 24561 del 02/10/2024 del Direttore del Servizio Sviluppo del territorio e delle comunità locali con la quale vengono regolate le proposte di modifica dei territori Gal e l'inclusione di nuovi comuni nell'area LEADER;

CONSIDERATO che:

- i nuovi Comuni devono essere classificati come aree rurali C o D nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna;

- i nuovi Comuni devono appartenere a Unioni di Comuni ricomprese dell'area LEADER;

- i nuovi Comuni devono appartenere a territori omogenei in termini geografici, sociali, economici e culturali con quelli già ricompresi nel GAL;

- le proposte di modifica del territorio GAL non possono comportare una variazione alle quote di rappresentanza dei gruppi di interesse del partenariato pubblico/privato selezionato nel periodo di programmazione 2014 – 2022;

Preso atto che il Comune di Carbonia può aderire al GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari in quanto classificato come C o D e inserito nell'Unione de Comuni del Sulcis ricompresa dell'area LEADER i cui territori risultano omogenei in termini geografici, sociali, economici e culturali con quelli già ricompresi nel GAL;

Preso atto, altresì, che il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari si accinge a partecipare alla selezione dei GAL che verranno ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari concernenti l'attuazione delle strategie di sviluppo locale del CSR 2023/2027 e pertanto risulta necessario aderire come Comune per usufruire degli interventi inseriti;

Preso atto altresì che l'adesione al Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, consentirebbe all'Ente di ottenere i seguenti "vantaggi":

- Essere rappresentato nel partenariato territoriale;

- possibilità per le aziende appartenenti al territorio del Comune di Carbonia di partecipare ed essere beneficiarie di eventuali bandi che verranno proposti in futuro a valere sui fondi FEASR 23/27;

- possibilità per il comune di partecipare ad eventuali bandi futuri riservati agli enti pubblici a valere sui fondi FEASR 23/27;

- possibilità di coinvolgimento, sia per le aziende che per il comune, in progetti a valenza territoriale gestiti direttamente dal GAL;

Dato atto che:

- il Comune di Carbonia, con nota prot. 46155 del 05/08/2024, ha manifestato la volontà di aderire al partenariato pubblico del GAL in questione;
- l'assemblea dei soci del GAL, riunitasi in data 11/12/2024 con delibera n. 96, ha deliberato di approvare la richiesta di adesione del Comune di Carbonia all'interno della compagine sociale del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari;
- la stessa assemblea ha stabilito, quale quota di sottoscrizione per l'ingresso, un importo pari a € 6.000,00;

Rilevato che:

- il Gruppo di Azione Locale denominato GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l risulta a essere una società consortile a responsabilità limitata partecipata da soggetti privati e pubblici;
- la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all'articolo 3, del d.lgs. 175/2016 e precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile;
- la società ha maturato una notevole esperienza nella realizzazione e gestione dello sviluppo rurale, nonché nei percorsi di formazione delle imprese e di cooperazione e che, conseguentemente, dispone del necessario know how;

Dato atto che il d.lgs. 175/2016, all'articolo 8, comma 1, in materia di "acquisto di partecipazioni in società già costituite" dispone che "le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società deve essere adottata con delibera del Consiglio comunale e redatta in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;

Rilevato che il sopraccitato articolo 5 rubricato "oneri di motivazione analitica" dispone:

- al comma 1. "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.";
- al comma 2. "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica." secondo modalità da essi stessi disciplinate";
- al comma 3. "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La Corte dei conti delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo";

Rilevato che, inoltre, in base all'articolo 4, del richiamato decreto legislativo:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto

indicate:

*omissis...*

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

Rilevato che l'art. 4 del TUSP assoggetta la partecipazione a società pubbliche ad un duplice vincolo finalistico:

- quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
- quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Tale disposizione al comma 6 fa salva “.. *la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*”, pertanto l'adesione dell'Ente al GAL di cui all'oggetto non risulta sindacabile sotto il profilo della stretta necessità (salvo questioni legate all'ambito territoriale, che si ritiene non ricorrano in questa fattispecie), con la conseguenza che risulterebbe escluso, o meglio mitigato (motivazione attenuata), l'onere motivazionale legato all'interesse;

Dato atto che i GAL rientrano tra le forme di partenariato pubblico-privato e sono destinati a svolgere importanti funzioni nel sistema relativo alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), spettando ad essi, ai sensi dell'art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17.12.2013, la gestione dello strumento denominato "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (SLTP).

Tali strutture sono espressamente disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e altri strumenti di sviluppo. L'art. 32 del ridetto Regolamento citato dispone, per quanto qui di interesse, che lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR (Europeo agricolo per lo sviluppo rurale), denominato sviluppo locale LEADER e può essere sostenuto dagli altri fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE (*cfr. il “considerando “ 2 del Regolamento 1303/2013*).

L'art. 32, par. 2, lett. *b*), del citato regolamento n. 1303/2013 stabilisce che lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER è “*gestito da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto*”. Sulla scorta di tale previsione nei GAL il peso della presenza della componente pubblica è significativamente attenuato, dal momento che nessun singolo gruppo di interesse è in grado di controllare il processo decisionale;

Dato atto che l'interesse all'ingresso del Comune del Carbonia nel Gal discende in particolare, dall'art 32 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo come indicato al punto precedente, qualificabile in termini di “essenzialità e necessità” per l'accesso a fondi comunitari, non essendo consentito al Comune di agire in forma singola;

Vista la relazione tecnica, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, la quale è stata elaborata con l'ausilio e secondo le informazioni-dati messi a disposizione del GAL attraverso distinte mail, nella quale sono evidenziate, analiticamente, le motivazioni previste dall'articolo 5, del d.lgs. 175/2016, che permettono di acquistare una quota del capitale sociale della società, in particolare:

1. la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, del d.lgs. 175/2016;
2. le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Preso atto, ai sensi del comma 2, dell'articolo 5, del d.lgs. 175/16, che è necessario altresì dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario con le norme dei trattati europei e in particolare con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;

Ritenuto che sotto l'aspetto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme sui trattati europei, non si ravvisa comunque alcun obbligo motivazionale dal momento che l'intervento è espressamente riconducibile a dei finanziamenti previsti, organizzati e strutturati dai regolamenti comunitari e dai provvedimenti consequenziali nazionali e regionali;

Dato atto che il presente atto deliberativo sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 175/16, giusto avviso pubblicato all'albo pretorio on line e sulla home del sito web dell'Ente per un periodo di DIECI giorni;

Dato atto che sulla presente proposta verrà espresso il parere dei Revisori dei Conti;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile dell'Area finanziaria;

#### PROPONE

1. di approvare la pregressa narrativa e la relazione tecnica di accompagnamento, dalle quali si rilevano le motivazioni previste dall'articolo 5, del d.lgs 175/2016, che consentono di acquisire la partecipazione nel GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l.;
2. di aderire per le ragioni in premessa specificate, al Gruppo di Azione Locale denominato GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro snc 09010 MASAINAS (CI) con conseguente impegno di spesa di € 6.000,00 per il versamento della quota societaria stabilita;
3. di dare atto che lo Statuto del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari s.c.a.r.l., nella sua forma attuale è quello del 16/05/2017 a rogito del Notaio Rosetti Giovanni e risulta allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto altresì che lo Statuto di cui al punto precedente verrà modificato al fine di recepire la variazione del Capitale Sociale a seguito dell'ingresso del Comune di Carbonia e di altri nuovi potenziali soci; in quella sede verranno definite altresì le singole quote di partecipazione societaria;
5. di autorizzare il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari ad inserire il territorio del Comune di Carbonia nella strategia di sviluppo locale a valere sui fondi del CSR Sardegna 2023-2027;
6. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 175/16, giusto avviso pubblicato all'albo pretorio on line e sulla home dell'Ente, per un periodo di DIECI giorni;
7. di inviare, una volta esperita l'attività di consultazione pubblica di cui al punto precedente, e la riapprovazione del presente atto da parte del consiglio comunale, tutti gli atti alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Regione Sardegna e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs 175/2016. La Corte dei Conti, deve deliberare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché degli articoli 4,7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

L' ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO  
(AVV. MICHELE STIVALETTA)

\*\*\*\*\*

Alle ore 15:50 il Presidente, esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE  
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.